



TRIBUNALE DI VENEZIA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Campagner

ha emesso ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 12172/2016 R.G., promossa

DA

[redacted] c, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Vito S. Spagnolo e Alessio Orsini, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 6.9.2021

- ATTORE

contro

[redacted] in persona della procuratrice dott.ssa [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] del Foro di Padova, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente

- CONVENUTO

Oggetto: accertamento saldo conto corrente

CONCLUSIONI di parte attrice:

come da odierno verbale di udienza

CONCLUSIONI di parte convenuta:

come da odierno verbale di udienza



MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza non definitiva n. , depositata in data 28.06.2021, venivano accolte le domande di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione degli interessi anatocistici, alla nullità della cms e all'indebita applicazione delle spese non pattuite in forma scritta e con l'ordinanza di pari data di rimessione della causa sul ruolo veniva disposta un'integrazione di consulenza tecnica di ufficio tesa a rideterminare il saldo del conto corrente n. 2190G, previa espunzione degli interessi anatocistici, delle spese non pattuite, della CMS nulla e degli interessi ultra fida perché usurari, tenuto conto altresì della eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca.

Le domande di parte attrice sono fondate nei limiti che si espongono.

Nel contratto di apertura di conto corrente di data 7.6.2000, è stato pattuito un interesse extrafido del 14,750%, superiore al tasso soglia applicabile ratione temporis, pari al 14,295%;

L'indebitamento oltre i limiti del fido, prodottosi in un determinato arco temporale, genera per certo interessi non dovuti, in quanto il tasso relativo si collochi oltre la soglia di legge: ma ciò non esclude che l'indebitamento entro i limiti del fido, prodottosi in altro periodo, produca interessi che il correntista debba corrispondere, ove il relativo tasso di interesse non presenti carattere usurario (Cass. civ. 21470 del 2017).

La S.C. ha ben chiarito che *"l'art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c., dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano."*

Anche giurisprudenza di merito si è espressa nel senso che *"il superamento del tasso soglia con riferimento all'extra fido non incide sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collocano entro i limiti dell'accordato, così valorizzando non solo la distinzione tra interessi moratori e corrispettivi, ma anche quella tra interessi intra fido ed extra fido"* (Tribunale Arezzo



sent. n. 689 del 2019). Anche il Tribunale di Padova in una recente sentenza (n. 684 del 2021) si è espresso nel senso che, *“una volta che l'accordo pattizio distingue i singoli oneri – risulta corretto effettuare una comparazione tenendo distinte le singole categorie di operazioni.”*

La Banca ha eccepito tempestivamente fin dalla comparsa di costituzione la prescrizione degli addebiti anteriori al 16.6.2006.

Come recentemente chiarito dalle S.U. della S.C. (sent. n. 15895 del 2019), l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale, al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo e la volontà manifestata dalla parte di avvalersi di tale effetto estintivo, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie.

Peraltro, la Banca si è fatta carico di individuare le singole rimesse solutorie dimettendo all'uopo il doc. 2.

Il termine decennale dell'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti della Banca decorre dalla data di chiusura del conto se la rimessa abbia avuto natura ripristinatoria, decorre invece dalla data della singola operazione nel caso in cui la rimessa abbia avuto natura solutoria, ossia nel caso in cui l'operazione sia stata effettuata in un conto corrente privo di affidamento oppure oltre il limite del fido ed abbia dato luogo ad una funzione di spostamento economico, in favore della banca, assumendo in tal modo la funzione di pagamento (Cass. civ. SU. n. 24418 del 2010).

Diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto (Cass. civ. 27705 del 2018).

Gli elementi astrattamente idonei a provare un fido di fatto risultano comunque irrilevanti, dovendo l'affidamento avere necessariamente forma scritta (Corte di Appello Venezia, sent. n. 2555 del 2019; Corte Appello To, 184 del 2021).

Infine, in relazione all'eccezione di prescrizione deve essere scrutinata la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse (Cass. civ. S.U. sent. n. 24418 del 2010), atteso che solo le rimesse solutorie costituiscono pagamento ai sensi dell'art. 1194, 2° comma c.c. Nel caso in cui il correntista esegua un pagamento alla banca, il termine



prescrizionale decorre, infatti, dalla data del singolo versamento. Viceversa, se il versamento ha natura ripristinatoria della provvista, ossia non costituisce pagamento in favore della banca, la prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto. Tanto chiarito, occorre fornire risposta al seguente ulteriore quesito: se la verifica dell'incidenza delle rimesse solutorie debba essere effettuata sul cd saldo banca o su quello ricalcolato e rettificato (come da isolato precedente della S.C. sent. 3858 del 2021).

Questo Giudice aderisce all'orientamento di merito che si è espresso in ordine all'individuazione del cd saldo banca quale saldo iniziale sul quale effettuare il ricalcolo.

Ed invero, se invece si procedesse alla previa espunzione degli addebiti illegittimi intervenuti nel periodo coperto da prescrizione, verrebbe vanificato l'effetto della prescrizione, preordinata a garantire stabilità e certezza ai rapporti giuridici.

Ed invero, come sopra rammentato l'imprescrittibilità della prescrizione non può non essere raccordata con la prescrizione decennale prevista per l'azione di ripetizione ex art. 1422 c.c. Se, al contrario, si ricostruisse l'andamento del conto corrente previa espunzione degli addebiti illegittimi, si limiterebbe l'operatività della prescrizione in misura pari alla differenza tra quanto in concreto pagato in più dal correntista e quanto avrebbe invece dovuto essere versato sulla base del ricalcolo, estendendo gli effetti dell'azione di nullità oltre i limiti di prescrizione dell'azione di ripetizione (Tribunale Padova sent. nn. 1050 del 2021 e 501 del 2022, Corte di Appello di Torino 17.11.2020, Corte di Appello 13 ottobre 2020).

La circostanza che il pagamento sia avvenuto in virtù di un titolo nulla non determina lo spostamento del dies a quo della prescrizione dal giorno in cui è avvenuto il pagamento al giorno in cui è accertata la nullità del suddetto pagamento, atteso il carattere dichiarativo della pronuncia: lo spostamento patrimoniale si verifica, invece, con l'esecuzione della prestazione indebita (Trib. Torino, sentenza del 31.12.2020).

Atteso che la domanda di ripetizione di indebito per anatocismo bancario è proponibile solo se il conto corrente non è ancora aperto, in questa sede può solo essere rettificato il saldo del conto corrente alla data del 31 ottobre 2016.

Pertanto, viene seguita l'ipotesi di calcolo sub 1 proposta dalla ctu, che prevede il ricalcolo sul cd saldo banca: sono stati mantenuti fermi gli addebiti intervenuti in epoca anteriore al 1° trimestre 2006, poiché nello stesso periodo tutti gli indebiti risultano essere stati pagati e pertanto sono divenuti irripetibili.



In conclusione, il saldo del conto corrente n. 2190/G rettificato alla data del 31.10.2016 ammonta ad € 47.097,20.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore degli avv. Spagnolo e Orsini dichiaratisi antistatari, comprensive anche delle spese del ctp attoreo, con la precisazione che le fatture dimesse in atti e relative agli onorari corrisposti da parte attrice al proprio ctp sono volte alla quantificazione delle somme da rimborsare e non sono come tali assoggettate alle preclusioni istruttorie che scandiscono il processo civile.

Il compenso al ctu, come liquidato con decreti di data 3 settembre 2019 e di data 24 maggio 2022, viene posto definitivamente a carico della Banca convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella iscritta al n. /2016 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- 1) accerta e dichiara la nullità per usura degli interessi ultrafido pattuiti nel contratto di apertura di conto corrente di data 7.6.2000;
- 2) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 2190/G rettificato alla data del 31.10.2016 ammonta ad € 47.097,20.
- 3) condanna la Banca convenuta alla rifusione, in favore degli avv. Spagnolo e Orsini dichiaratisi procuratori antistatari, delle spese di lite, che liquida in € per competenze professionali, € per anticipazioni, € per rimborso spese ctp, oltre a 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 4) pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte convenuta.

Venezia, li 25 maggio 2022

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Campagner



Sentenza n. 991/2022 pubbl. il 25/05/2022

RG n. 2016

Repert. n. 2681/2022 del 25/05/2022

Si dà atto che la sentenza s'intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; e che inoltre, non essendovi nessuno presente, non è stata data lettura del dispositivo e della concisa motivazione, sicché la sentenza, che non è nulla (Cass. sez. 1, sent. n. 17028 del 23.6.2008), va comunicata ex art. 133 c.p.c. (Cass. sez. 1, ord. n. 18743 del 6.9.2007).

Venezia, 25/05/2022

Il Giudice

dott.ssa Chiara Campagner

AVV. ALESSIO ORSINI

